



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/10/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CONTO TV S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE “CONTO TV 1”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 16 novembre 2009, n.142/09/DICAM/N°PROC.2055/FB, notificato in data 27 novembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Conto TV S.r.l., con sede legale in Catanzaro, corso Mazzini n. 35, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Conto TV 1*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione di un programma a schermo nero in cui si percepisce unicamente l’audio, presumibilmente riferito alla programmazione di un film a carattere pornografico, mandato in onda in data 2 luglio 2009, a partire dalle ore 23:00;

VISTE le memorie giustificative in data 15 dicembre 2009 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0094398 del 23 dicembre 2009), con le quali la Società in questione ha chiesto l’archiviazione degli atti evidenziando che:

- l’atto di contestazione si appalesa illegittimo in quanto ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 241/1990 insieme alla notifica dello stesso avrebbero dovuto essere resi disponibili anche tutti gli atti presupposti ed in esso citati;
- l’atto di contestazione notificato alla società Conto TV S.r.l. avrebbe dovuto essere preceduto da una apposita diffida ad adempiere inoltrata dall’Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il comportamento dell'emittente non può farsi rientrare nell'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto quest'ultimo *“non soltanto vieta la trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche (...) **anche in relazione all'orario di trasmissione** (orario che, pertanto non può non rilevare nella fattispecie) ma fa altresì salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato”*;

- il comportamento dell'emittente non può farsi rientrare nell'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto la nozione di “scena” implica necessariamente la presenza di una sequenza di immagini o di azioni ovvero il riferimento ad un luogo determinato, senza che possa risolversi in una mera rappresentazione verbale o sonora;

- è sufficiente sintonizzarsi sui canali *Conto Tv* per cogliere, nel merito, l'infondatezza della contestazione, non rilevandosi quanto segnalato nell'atto di contestazione;

RILEVATO che in data 3 febbraio 2010 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento e consegnata al rappresentante dell'emittente copia di tutta la documentazione dallo stesso richiesta contenuta nel relativo fascicolo;

VISTA la nota prot. n. 146/10/DIC del 13 aprile 2010 con la quale la Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali, come disposto dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità nella seduta del 16 aprile 2010, ha chiesto di effettuare, per il tramite del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, ulteriori verifiche sulla programmazione di “*Conto Tv 1*” al fine di accertare la veridicità delle affermazioni dell'emittente in merito alla cessazione dei fatti che hanno dato luogo alla contestazione;

VISTA la nota prot. n. 23990/AGCOM/U del 21 aprile 2010 con la quale veniva comunicata alla società *Conto Tv S.r.l.* la proroga del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio a seguito dei richiesti approfondimenti istruttori;

VISTA la nota prot. n. 26706/AGCOM/U del 30 aprile 2010, pervenuta al destinatario in data 7 maggio 2010, con la quale la società *Conto Tv S.r.l.* veniva convocata in data 18 maggio 2010 per l'audizione richiesta da quest'ultima con la citata nota prot. n. 0094398 del 23 dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 31216 del 18 maggio 2010 con la quale la citata Società comunicava l'impossibilità di presentarsi in audizione alla data prefissata chiedendo specificamente di rinviarla al giorno 20 maggio 2010 alle ore 15,00;

VISTA la nota prot. n. 31863/AGCOM/U del 20 maggio 2010, pervenuta al destinatario in pari data, con la quale, in accoglimento della suddetta richiesta, la società *Conto Tv S.r.l.* veniva convocata in audizione per il giorno 20 maggio 2010 alle ore 15,00;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota prot. n. 32982/AGCOM del 26 maggio 2010, pervenuta al destinatario in pari data, con la quale, a seguito della mancata presentazione in audizione nella data concordata del 20 maggio 2010, al fine di consentire il corretto esercizio del diritto di difesa, la società Conto Tv S.r.l. veniva invitata a presentarsi presso l'Autorità per la richiesta audizione in data 7 giugno 2010, precisando che la mancata presentazione avrebbe dato luogo alla presunzione di rinuncia all'audizione;

PRESO ATTO che la Società interessata a seguito delle ripetute convocazioni non si è presentata per essere udita nelle date prestabilite e concordate, né ha fornito alcuna giustificazione riguardo alla mancata presentazione in data 7 giugno 2010;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- l'Autorità ha disciplinato con apposito regolamento i procedimenti relativi alle procedure sanzionatorie, con delibera n. 136/06/CONS, successivamente modificata ed integrata dalle delibere n. 173/07/CONS e 130/08/CONS, le cui norme sono state puntualmente osservate nel caso di specie riguardo alle modalità di notifica dell'atto di contestazione, nonché agli adempimenti per assicurare alla Società destinataria dell'atto di contestazione la partecipazione al procedimento ed il corretto esercizio del diritto di difesa;

- il procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per trasmissione di scene pornografiche non prevede l'adozione di un preventivo atto di diffida;

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 pone un divieto assoluto di trasmissione di programmi che contengano scene pornografiche e pertanto tale trasmissione non cessa di essere illecita per il solo fatto che avvenga al di fuori della fascia protetta o in tarda notte (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 agosto 2005, n. 17284; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19 maggio 2008, n. 4474);

- la trasmissione oggetto di contestazione è stata irradiata dalla società Conto Tv S.r.l. - autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Conto TV 1*" - in chiaro e senza l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

- in armonia con quanto osservato dalla Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze n. 6759 e 6760) secondo cui il legislatore, nel prevedere il divieto di trasmissione di scene pornografiche, ha tenuto conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo con il quale le stesse vengono diffuse e dei possibili effetti sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, la delibera dell'Autorità n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*", prevede che anche le sole rappresentazioni verbali - non accompagnate da immagini - di atti ed attività relativi alla sfera sessuale, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, rilevate nel corso del programma oggetto di contestazione, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

RILEVATO che, pur in assenza di riscontro da parte del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza alla richiesta contenuta nella citata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nota prot. n. 146/10/DIC del 13 aprile 2010, si rende necessario dare seguito al procedimento sanzionatorio nei confronti della società Conto Tv S.r.l. al fine del rispetto dei termini per l'adozione del provvedimento finale stabiliti nel citato "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

RILEVATO, peraltro, che le verifiche richieste alla Guardia di Finanza non riguardano l'evento che ha dato luogo all'atto di contestazione né i presupposti che lo hanno determinato, bensì sono inerenti all'accertamento del successivo comportamento dell'emittente ai fini della determinazione della sanzione da irrogare;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicento-quarantasei) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: sebbene essa debba ritenersi in linea di principio elevata in relazione al bene giuridico tutelato (interessi morali ed etici dei telespettatori), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del pudore del programma in esame che oltre a risultare irradiato a schermo nero con il solo audio percepibile, in relazione all'orario notturno di trasmissione, risulta idonea ad arrecare limitato pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, anche in relazione ad una presumibilmente circoscritta penetrazione nell'audience, limitata al bacino di utenza degli abbonati SKY (programma satellitare "*Conto TV 1*"); tutto ciò considerato, la violazione risulta classificabile come di gravità media;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: in assenza del richiesto accertamento da parte della Guardia di Finanza, si prende atto che la Società in questione ha presumibilmente dichiarato, nelle memorie giustificative del 15 dicembre 2009, di aver sospeso la trasmissione del programma oggetto di contestazione sostenendo che "*è sufficiente sintonizzarsi sui canali Conto Tv per cogliere, nel merito, l'infondatezza della contestazione, non rilevandosi quanto segnalato nell'atto di contestazione*";

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Conto TV S.r.l., fornitrice di contenuti del programma televisivo satellitare "*Conto Tv 1*" si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Conto TV S.r.l. con sede legale in Catanzaro, corso Mazzini n. 35, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *"Conto TV 1"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.124/10/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

